

Vista la domanda presentata in data 30 gennaio 2004 dall'impresa «Sariaf Gowan S.p.a.», con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Cuprosar fluid blu» ora ridenominato «Palio», contenente la sostanza attiva ciproconazolo;

Visto il decreto dirigenziale 23 febbraio 2009, con il quale l'impresa «Sariaf Gowan S.p.a.», con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna), è stata autorizzata a porre in commercio, con il codice di registrazione n. 12084, il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato «Palio» con la composizione ed alle condizioni indicate nelle etichette allegate al decreto medesimo;

Visto il decreto dirigenziale 30 aprile 2009, con il quale l'impresa «Sariaf Gowan S.p.a.» è stata autorizzata a cambiare la propria denominazione sociale in «Gowan Italia S.p.a.», con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna);

Viste le decisioni della Commissione europea del 5 e 8 dicembre 2008, rispettivamente n. 2008/934/CE e n. 2008/941/CE concernenti la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze;

Considerato che la sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario denominato «Palio» è inserita nella decisione 2008/941/CE sopra richiamata;

Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione terza *quater*, registro ordinanze n. 2011/2009, emessa nella Camera di consiglio del 6 maggio 2009;

Visto il decreto dirigenziale 11 giugno 2009, con il quale è stata disposta la sospensione del decreto dirigenziale 23 febbraio 2009;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, registro ordinanze n. 3486/2009, emessa nella Camera di consiglio del 7 luglio 2009, di riforma dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio sopra indicata;

Decreta:

È revocato il decreto dirigenziale di sospensione 11 giugno 2009, di cui in premessa.

Ai sensi della decisione della Commissione europea, n. 2008/941/CE, indicata in premessa, l'autorizzazione di cui al decreto dirigenziale 23 febbraio 2009 è limitata al 31 dicembre 2010 e l'utilizzo dei prodotti al 31 dicembre 2011.

Il presente provvedimento verrà notificato all'impresa «Gowan Italia S.p.a.» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 5 agosto 2009

Il direttore generale: BORRELLO

09A11487

DECRETO 1° settembre 2009.

Riconoscimento dell'idoneità di altre lauree ai fini dello svolgimento dell'attività di informatore scientifico farmaceutico.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto, in particolare, l'art. 122, comma 2 del richiamato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il quale stabilisce che gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria o che, in alternativa, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 15 aprile del 1994, o della corrispondente laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270;

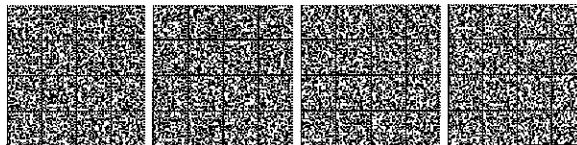
Rilevato che il succitato comma stabilisce altresì che il Ministro della salute può, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto, riconoscere come idonee altre lauree, specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della formazione;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della salute 3 agosto 2007 con il quale, ai sensi della richiamata disciplina legislativa, sono state riconosciute come idonee ai fini dello stesso articolo ulteriori tipologie di lauree;

Vista l'ordinanza n. 901/08 del 13 febbraio 2008, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III *Quater*, ha accolto «ai fini del riesame» la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del predetto decreto ministeriale, presentata dal Consiglio Nazionale dei Chimici;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, reso nell'adunanza del 5 maggio 2009;

Preso atto che nel citato parere si afferma che il ruolo professionale dell'informatore scientifico sul farmaco può essere svolto solo se l'informatore possiede adeguate conoscenze nel campo della chimica farmaceutica, della farmacologia e delle tecnologie farmaceutiche, certificabili da un corrispondente numero di esami sostenuti nel corso di laurea frequentato;



Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, includendo tra le lauree previste dal decreto ministeriale del Ministero della salute del 3 agosto 2007 anche i corsi di laurea appartenenti alla Classe 62/S e alla Classe LM-54, alle condizioni indicate nel citato parere del Consiglio Universitario Nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 122, del 28 maggio 2009), recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» e l'allegato decreto ministeriale in data 20 maggio 2008 concernente le deleghe di competenze attribuite al prof. Ferruccio Fazio;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) tutti i corsi di laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenenti alle classi sotto specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica, farmacologia, tecnica e legislazione farmaceutica, o durante il corso di laurea o in specifici percorsi post-laurea:

1) Classe 62/S - Classe delle lauree specialistiche in Scienze Chimiche;

2) Classe LM - 54 - Classe delle lauree magistrali in Scienze Chimiche.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il vice Ministro: FAZIO

09A11478

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marjolaine Kohl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Marjolaine Kohl, cittadina austriaca, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomierte Gesundheits - und Krankenschwester» conseguito in Austria, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Infermiere»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplomierte Gesundheits - und Krankenschwester», rilasciato in data 30 settembre 2001 alla sig.ra Marjolaine Kohl, nata a Innsbruck (Austria) il giorno 23 giugno 1980, dalla «Schule für allgemeine Gesundheits - und Krankenpflege/ Krankenhaus St. Vinzenz» avente sede in Zams (Austria), è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Elisabeth Adele Lichtenegger è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte

